

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2603/69 DEL CONSIGLIO**  
**del 20 dicembre 1969**  
**relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni**

(GU L 324 del 27.12.1969, pag. 25)

Modificato da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► <b>M1</b> Regolamento (CEE) n. 234/71 del Consiglio del 1° febbraio 1971	L 28	2	4.2.1971
► <b>M2</b> Regolamento (CEE) n. 1078/71 del Consiglio del 25 maggio 1971	L 116	5	28.5.1971
► <b>M3</b> Regolamento (CEE) n. 2182/71 del Consiglio del 12 ottobre 1971	L 231	4	14.10.1971
► <b>M4</b> Regolamento (CEE) n. 1275/75 del Consiglio del 20 maggio 1975	L 131	1	22.5.1975
► <b>M5</b> Regolamento (CEE) n. 1170/76 del Consiglio del 17 maggio 1976	L 131	5	20.5.1976
► <b>M6</b> Regolamento (CEE) n. 1934/82 del Consiglio del 12 luglio 1982	L 211	1	20.7.1982
► <b>M7</b> Regolamento (CEE) n. 3918/91 del Consiglio del 19 dicembre 1991	L 372	31	31.12.1991

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU L 285 dell'8.10.1982, pag. 30 (1934/82)

▼B**REGOLAMENTO (CEE) N. 2603/69 DEL CONSIGLIO****del 20 dicembre 1969****relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 111 e 113,

viste le regolamentazioni relative alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli e le regolamentazioni adottate ai sensi dell'articolo 235 del trattato applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli, e in particolare le disposizioni di tali regolamentazioni che permettono di derogare al principio generale della sostituzione di ogni restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente con le sole misure previste da tali regolamentazioni,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, dopo lo scadere del periodo transitorio, la politica commerciale comune deve essere basata su principi uniformi, tra l'altro per quanto riguarda l'esportazione, e che l'attuazione di questa politica ne presuppone la graduale uniformazione nel corso del periodo transitorio;

considerando che è quindi opportuno instaurare un regime comune applicabile alle esportazioni della CEE;

considerando che in tutti gli Stati membri le esportazioni sono quasi totalmente liberalizzate; che in tali condizioni è possibile prendere in considerazione, sul piano comunitario, il principio secondo cui le esportazioni destinate ai paesi terzi non sono soggette ad alcuna restrizione quantitativa, fatte salve le deroghe previste dal presente regolamento e le misure che gli Stati membri possono adottare conformemente al trattato;

considerando che la Commissione deve essere informata quando, a seguito di un'eccezionale evoluzione del mercato, uno Stato membro ritenga che possano essere necessarie misure di salvaguardia;

considerando che è essenziale, a livello comunitario e in seno a un Comitato consultivo, segnatamente sulla base delle sudette (SIC! suddette) informazioni, procedere all'esame delle condizioni delle esportazioni, della loro evoluzione e dei vari elementi della situazione economica e commerciale nonché, ove occorra, delle misure da adottare;

considerando che può essere necessario esercitare un controllo di talune esportazioni o istituire, a titolo di precauzione, misure conservative, intese a far fronte a pratiche imprevedibili; che le esigenze di rapidità ed efficacia giustificano che la Commissione sia autorizzata a decidere in merito a queste ultime misure, senza pregiudicare l'ulteriore atteggiamento del Consiglio, cui spetta di decidere la politica conforme agli interessi della Comunità;

considerando che le misure di salvaguardia rese necessarie dagli interessi della Comunità devono essere adottate nel rispetto degli obblighi internazionali esistenti;

considerando che è opportuno che gli Stati membri possano, a talune condizioni e a titolo conservativo, adottare misure di salvaguardia;

considerando che è auspicabile che, durante il periodo di applicazione delle misure di salvaguardia, possano aver luogo consultazioni, al fine di esaminare gli effetti di tali misure e verificare se sussistono le condizioni della loro applicazione;

considerando che è opportuno escludere provvisoriamente dalla liberalizzazione comunitaria taluni prodotti fino a che non sia adottata una decisione del Consiglio che instauri un regime comune applicabile a tali prodotti;

▼B

considerando che il presente regolamento deve contemplare tutti i prodotti, sia industriali che agricoli; che esso deve essere applicato in modo complementare con le regolamentazioni relative alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli nonché con le regolamentazioni specifiche adottate a sensi dell'articolo 235 del trattato, applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; che conviene tuttavia evitare che le disposizioni del presente regolamento costituiscano un doppione di quelle delle suddette regolamentazioni ed in particolare delle clausole di salvaguardia in essi previste,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## TITOLO I

**Principio fondamentale***Articolo 1*

Le esportazioni della Comunità economica europea verso i paesi terzi sono libere, vale a dire non soggette a restrizioni quantitative, ad eccezione di quelle applicate in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

## TITOLO II

**Procedura comunitaria di informazione e di consultazione***Articolo 2*

Quando uno Stato membro, a seguito di un'eccezionale evoluzione del mercato, ritiene che potrebbero essere necessarie misure di salvaguardia ai sensi del titolo III, ne dà comunicazione alla Commissione, che provvede ad informare gli altri Stati membri.

*Articolo 3*

1. Delle consultazioni possono essere aperte in ogni momento, sia su richiesta di uno Stato membro sia per iniziativa della Commissione.
2. Delle consultazioni devono aver luogo entro il quarto giorno lavorativo successivo al ricevimento, da parte della Commissione, della comunicazione di cui all'articolo 2 e comunque prima di instaurare qualsiasi misura ai sensi degli articoli 5-7.

*Articolo 4*

1. Le consultazioni si effettuano in seno ad un Comitato consultivo, in appresso denominato il «Comitato», composto da rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Il Comitato si riunisce su convocazione del suo presidente. Quest'ultimo comunica agli Stati membri, nel più breve tempo possibile, tutti gli elementi di informazione utili.
3. Le consultazioni vertono in particolare:
  - a) sulle condizioni delle esportazioni e sulla loro evoluzione, nonché su vari elementi della situazione economica e commerciale per il prodotto in causa;
  - h) se del caso, sulle misure che sarebbe opportuno adottare.

*Articolo 5*

Al fine di determinarne la situazione economica e commerciale, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle dati statistici sull'evoluzione del mercato di un determinato prodotto e di controllarne a tal fine le esportazioni, conformemente alle legislazioni nazionali e secondo modalità da essa indicate. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per dar seguito alle domande della Commissione e le

▼B

comunicano i dati richiesti. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

## TITOLO III

**Misure di salvaguardia***Articolo 6*

1. Al fine di prevenire una situazione critica dovuta a una penuria di prodotti essenziali o al fine di porvi rimedio e quando gli interessi della Comunità richiedono un'azione immediata, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa e tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità delle transazioni in causa, può subordinare l'esportazione di un prodotto alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione da concedere secondo le modalità e nei limiti che essa definisce in attesa dell'ulteriore decisione del Consiglio in base all'articolo 7.

2. Le misure adottate vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri; esse sono di immediata applicazione.

3. Dette misure possono essere limitate a talune destinazioni e alle esportazioni di talune regioni della Comunità. Esse non riguardano i prodotti già avviati verso la frontiera della Comunità.

4. Quando l'azione della Commissione è stata chiesta da uno Stato membro, la Commissione decide entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della domanda. Se la Commissione non dà seguito a tale domanda, essa comunica senza indugio questa decisione al Consiglio, che può adottare, a maggioranza qualificata, una decisione diversa.

5. Ciascuno Stato membro può deferire al Consiglio le misure adottate entro un termine di dodici giorni lavorativi successivi alla loro comunicazione agli Stati membri. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa.

6. In caso di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, la Commissione propone al Consiglio, entro i dodici giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore della misura da essa adottata, le misure appropriate a norma dell'articolo 7. Se il Consiglio non si pronuncia su tale proposta entro sei settimane dall'entrata in vigore della misura adottata dalla Commissione, la misura stessa è abrogata.

*Articolo 7*

1. Quando lo richiedono gli interessi della Comunità, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, può adottare le misure appropriate:

- per prevenire una situazione critica dovuta a una penuria di prodotti essenziali e per porvi rimedio;
- per permettere l'esecuzione degli impegni internazionali contratti dalla Comunità o da tutti i suoi Stati membri, segnatamente in materia di commercio di prodotti di base.

2. Tali misure possono essere limitate a talune destinazioni e alle esportazioni di talune regioni della Comunità. Esse non interessano i prodotti avviati verso la frontiera della Comunità.

3. Quando sono instaurate restrizioni quantitative all'esportazione, si tiene conto in particolare:

- da un lato, del volume dei contratti stipulati a condizioni normali prima dell'entrata in vigore di una misura di salvaguardia ai sensi del presente titolo, e che lo Stato membro interessato ha notificato alla Commissione conformemente alle sue disposizioni interne,
- dall'altro, del fatto che la realizzazione dello scopo perseguito con l'instaurazione delle restrizioni quantitative non deve essere compromessa.

▼B*Articolo 8*

1. Quando uno Stato membro ritiene che una situazione come quella descritta all'articolo 6, paragrafo 1, per la Comunità si presenti sul proprio territorio, può, a titolo conservativo, subordinare l'esportazione di un prodotto all'esibizione di un'autorizzazione di esportazione da concedere secondo le modalità e i limiti da esso definiti.

2. Lo Stato membro adotta questa misura dopo aver udito i pareri espressi in sede di Comitato o, qualora tale procedura non sia possibile a causa dell'urgenza, dopo aver informato la Commissione; quest'ultima avverte gli altri Stati membri.

3. Non appena sono state adottate, le misure vengono notificate alla Commissione mediante telex. La notificazione ha valore di domanda ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4. Tali misure sono applicabili soltanto fino all'applicazione della decisione della Commissione.

Tuttavia, se la Commissione decide di non istituire misure a norma dell'articolo 6, la sua decisione è applicabile a decorrere dal sesto giorno successivo a quello dell'entrata in vigore, a meno che lo Stato membro che ha adottato le misure a norma del paragrafo 1 non la deferisca al Consiglio; in tal caso le misure nazionali sono applicabili fino all'entrata in vigore della decisione del Consiglio e, al massimo per un mese a decorrere dalla data del ricorso. Il Consiglio delibera prima dello spirare di tale termine.

4. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili fino al 31 dicembre 1972. Prima di questa data, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, decide in merito agli adattamenti da apportare.

*Articolo 9*

1. Durante il periodo di applicazione delle misure di cui agli articoli 6-8 si procede in seno al Comitato, a richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, a consultazioni allo scopo di:

- a) esaminare gli effetti delle misure precitate,
- b) verificare se sussistono le condizioni per l'applicazione delle misure in parola.

2. Quando la Commissione ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica delle misure di cui agli articoli 6 e 7:

- a) sempreché il Consiglio non abbia deliberato sulle misure della Commissione, questa le modifica o le abroga senza indugio e ne riferisce (SIC! riferisce) immediatamente al Consiglio;
- b) negli altri casi essa propone al Consiglio l'abrogazione o la modifica delle misure da esso adottate. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

## TITOLO IV

**Disposizioni transitorie e finali**▼M7*Articolo 10*

1. Fino al 31 dicembre 1992, il principio della libertà di esportazione di cui all'articolo 1 non è applicabile:

- ai prodotti figuranti all'allegato I per gli Stati membri che sono in esso menzionati,
- né alle esportazioni oggetto di restrizioni da parte degli Stati membri in seguito ad una decisione adottata nell'ambito della cooperazione politica europea.

2. Per i prodotti di cui all'allegato II fino all'adozione, da parte del Consiglio, delle misure idonee consecutive agli impegni internazionali assunti dalla Comunità o da tutti gli Stati membri, questi sono autorizzati ad applicare, fatte salve le regole adottate in materia dalla Comunità, i meccanismi di crisi relativi ad un obbligo di ripartizione

**▼M7**

nei confronti dei paesi terzi, conformemente agli impegni internazionali da essi assunti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure che intendono adottare. Le misure adottate sono comunicate dalla Commissione al Consiglio ed agli altri Stati membri.

**▼B***Articolo 11*

Senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento non è di ostacolo all'adozione od all'applicazione, da parte degli Stati membri, di restrizioni quantitative all'esportazione giustificate da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

*Articolo 12*

1. Il presente regolamento non è di ostacolo all'applicazione delle regolamentazioni relative alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli nonché di regolamentazioni specifiche adottate ai sensi dell'articolo 235 del trattato applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica in modo complementare.

2. Tuttavia, le disposizioni degli articoli 6 e 8 non sono applicabili a quei prodotti soggetti a tali regolamentazioni, per i quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede la possibilità di applicare restrizioni quantitative all'esportazione. Le disposizioni dell'articolo 5 non sono applicabili a quei prodotti soggetti a tali regolamentazioni per i quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede l'esibizione di un certificato o di un altro titolo di esportazione.

*Articolo 13*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M7

## ALLEGATO I

## Prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo trattino

Codice NC	Designazione delle merci	Stato membro che applica la restrizione
ex 4101 10	Pelli intere di bovini di peso unitario o uguale a 8 kg se sono secche, a 10 kg se sono salate secche e a 14 kg se sono fresche, salate o altrimenti conservate	Italia
ex 4102	Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) del presente capitolo:	Italia
ex 4102 10	col vello	Francia
ex 4102 10 90	col vello di altri ovini	Francia
ex 4102 29 00	depilate o senza vello, altre	Francia
ex 4103 10	Altre pelli gregge di caprini (fresche o salate, secche, trattate con calce o piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalle note 1 b) o 1 c) del presente capitolo	Italia
ex 4301 20 00	Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge dei numeri 4101, 4102 o 4103 di coniglio o di lepore, intere anche senza teste, code o zampe	Italia

▼M7

## ALLEGATO II

## Prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2

Codice NC	Designazione delle merci
2709 00	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
2710 00	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base:
da 2710 00 11 a 2710 00 39	Oli leggeri
da 2710 00 41 a 2710 00 59	Oli medi
da 2710 00 61 a 2710 00 99	Oli pesanti, esclusi gli oli di lubrificazione per l'orologeria e simili, presentati in piccoli recipienti contenenti fino a 250 g netti di olio
da ex 2710 00 91 a ex 2710 00 99	
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi: - liquefatti:
2711 12	- - Propano: - - - Propano di purezza uguale o superiore al 99 % - - - altro
2711 13	- - Butani: - allo stato gassoso:
ex 2711 29 00	- - altri: - - - propano - - - butani